



Prot. n. 0262962
del 29/11/2006

OGGETTO: Applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. e) della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23.

Il Comune, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. e) della L.R. 29.10.2004, n. 23, secondo cui alla domanda di sanatoria deve essere allegata, fra l'altro, "una relazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri le dimensioni e lo stato delle opere eseguite, la loro idoneità statica o la necessità della realizzazione di opere di adeguamento antisismico, chiede "quali adempimenti o prescrizioni devono essere richiesti all'interessato durante l'istruttoria della pratica qualora venga dichiarata la non idoneità statica dell'opera" e quando e come deve essere effettuato l'adeguamento in relazione al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ed al suo contenuto.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

La legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23, sulla sanatoria degli abusi edilizi, è stata emanata "in attuazione dei principi di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326" (art. 1, comma 1).

L'art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003 stabilisce che "le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003", che rientrano nei limiti volumetrici indicati dallo stesso comma e che non siano insanabili ai sensi del comma 27.

La legge n. 326/2003 ha in pratica riaperto i termini del condono edilizio disciplinato per la prima volta dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successivamente dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dettando nel contempo delle specifiche disposizioni al riguardo.

Per quanto la legge n. 326/2003 e la legge regionale n. 23/2004 (che ne ha attuato i principi) non stabiliscono in maniera espressa o chiara, occorre fare perciò riferimento alle previgenti disposizioni in materia e, in particolare, a quelle di cui agli artt. 31 e seguenti della legge n. 47/1985, che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del condono edilizio e che contiene la disciplina generale della materia.

I quesiti posti **dal Comune** trovano perciò risposta nell'articolo 35 della legge n. 47/1985 (come modificato dall'art. 2 della legge 24.12.1985, n. 780, dall'art. 8 della legge 21.6.1985, n. 298 e dall'art. 4 della Legge 13.3.1988, n. 68) e, in particolare, nei suoi commi IV - X.